



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 136 del 20/05/2025

Treviso, 20/05/2025

Oggetto: DITTA AMA-ZONIA SRL (P.IVA 05112110266) - MONASTIER, VIA CONTARINA, N. 3 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO CON MODIFICHE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS 152/2006, PTA/2009, LR 3/2000, LR 33/1985. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 41 del 05/02/2021, con cui la ditta Ama-Zonia Srl (P.IVA 05112110266), con sede legale ed operativa in comune di Monastier, via Contarina n. 3, è stata autorizzata, in subentro alla ditta Agricom Srl Unipersonale, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, catastalmente individuato al Foglio n. 20, mapp.li nn. 299, 339 e 346, fino al **30/11/2025**;

RICHIAMATO il DDP n. 42 del 08/02/2021 che ha sostituito l'Allegato tecnico del suddetto provvedimento;

RICHIAMATO il DDP n. 266 del 02/08/2021 con cui sono state ridefinite le garanzie finanziarie prestate in forza dell'ottenimento da parte della Ditta della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, come previsto dalla DGRV 2721/2014;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 279 del 19/08/2024, rilasciata ai sensi della Parte V del DLgs n. 152/2006 per l'attività svolta dalla ditta Agricom Srl (P.IVA 0227408262) nell'impianto sito in comune di Monastier, via Contarina n. 3, relativamente alle emissioni in atmosfera connesse al trattamento cereali, non attinenti alla attività di recupero rifiuti e pertanto escluse dal presente provvedimento;

VISTA l'istanza pervenuta dalla Ditta in data 03/08/2023, assunta al prot. nn. 46654, 46656 e 46657, come modificata con la documentazione successivamente pervenuta, per le seguenti modifiche:

- introduzione operazione di recupero R12 di adeguamento volumetrico e inserimento di due nuovi macchinari;
- adeguamento organizzativo del lay-out dell'impianto;





- ridefinizione dei quantitativi dei rifiuti;
- richiesta di autorizzazione alle emissioni diffuse prodotte dall'attività di triturazione del legno;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 24/11/2023, assunta al prot. n. 70166 del 27/11/2023 a seguito della richiesta di questa Amministrazione del 15/11/2023, prot. n. 67889 e successivamente modificata e completata secondo gli elaborati trasmessi con nota pervenuta in data 04/04/2024, assunta al prot. n. 18852, in data 05/08/2024, assunta al prot. n. 43960 del 06/08/2024, in data 23/12/2024, assunta al prot. n. 72698, in data 14/02/2025, assunta al prot. n. 8189 e in data 27/02/2025, assunta al prot. n. 11367 del 28/02/2025;

RILEVATO che l'impianto di recupero non rientra nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, poiché la Ditta effettua operazioni di recupero R12 non ricomprese tra quelle di cui all'Allegato C, alla parte IV del DLgs n. 152/2006;

PRESO ATTO che le superfici scoperte annesse allo stabilimento e destinate a deposito di rifiuti e/o materie prime, sosta cassoni in attesa di lavorazione e/o trasporto, viabilità, area di carico/scarico, erogazione carburanti, lavorazioni e ogni altra attività sono in uso promiscuo da parte delle società Ama-Zonia Srl, Agricom Srl (P.IVA 02274080262) e Società Agricola Case Levi Srl (P.IVA 04223700263);

RILEVATO, dalla documentazione presente agli atti, che la rete di raccolta acque meteoriche delle suddette aree non si presta alla suddivisione in compartimenti;

ATTESO che la separazione dei reflui delle Ditte succitate risulterebbe economicamente gravosa senza conseguire apprezzabili effetti sulla tutela ambientale;

VISTO l'accordo sottoscritto dalle Ditte in questione, trasmesso con nota pervenuta in data 23/12/2024, assunta al prot. n. 72698, nel quale si dichiara che la ditta Ama-Zonia Srl si fa carico della gestione e del controllo degli impianti di depurazione, assumendosi anche l'impegno di ottemperare alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e la relativa responsabilità;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 14/02/2025, prot. n. 8189, che precisa l'attuale estensione delle superfici scoperte collettate a ciascuno dei due impianti di depurazione delle acque meteoriche e che aggiorna le reti fognarie dello stabilimento;

PRESO ATTO dell'autorizzazione idraulica per lo scarico di acque meteoriche provenienti dal piazzale nello scolo Correggio, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Piave alla ditta Ama-Zonia Srl prot. n. 20345 del 09/08/2021, pervenuto in data 19/01/2022, assunto al prot. n. 2957 del 21/01/2022;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione alle modifiche richieste dalla Ditta:

- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prot. n. 20998 del 02/02/2024, pervenuto in data 02/02/2024, assunto al prot. n. 6572, favorevole;





- Comune di Monastier prot. n. 1334 del 09/02/2024, pervenuto in data 12/02/2024, assunto al prot. n. 8201, favorevole;
- ARPAV Area Tecnica e Gestionale UO Agenti Fisici Area Est, prot. 13080 del 12/02/2024, pervenuto in data 12/02/2024, assunto al prot. n. 8281, in merito agli aspetti acustici, favorevole con prescrizione di eseguire rilievi strumentali post-operam;

VISTA la nota trasmessa in data 22/04/2024, assunta al prot. n. 22447, con la quale ARPAV UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti comunica che non è previsto il rilascio di parere in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006, in quanto la Ditta ha dichiarato di rinunciare all'operazione R3 su rifiuti provenienti dall'industria di trattamento del legno vergine, come da documentazione pervenuta in data 04/04/2024, assunta al prot. n. 18852;

RITENUTO di approvare, con il presente provvedimento, le modifiche richieste dalla Ditta in conformità alla documentazione tecnica acquisita e, in considerazione della prossima scadenza del provvedimento vigente, di rinnovare con durata decennale l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica, le prescrizioni e i quantitativi approvati con DDP n. 41 del 05/02/2021, DDP n. 42 del 08/02/2021 e del DDP n. 266 del 02/08/2021, fino alla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto modificato;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e le prescrizioni del presente provvedimento a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto modificato;

RITENUTO, altresì, a partire dalla data di sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di recepimento del presente provvedimento, di revocare il DDP n. 41 del 05/02/2021, il DDP n. 42 del 08/02/2021 e il DDP n. 266 del 02/08/2021, fatta salva la validità della documentazione gestionale e progettuale ivi approvata, non in contrasto con il presente provvedimento;

VISTE le istruttorie condotte dall'Ufficio Valutazione d'Incidenza Ambientale del 27/10/2023, dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 23/07/2024, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 06/08/2024 e dell'Unità Operativa Tutela delle Acque del 17/02/2025;

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del DLgs n. 152/2006 e che il presente atto non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;





DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 05124991000253 e successive appendici, rilasciata da Cattolica Assicurazioni SPA, con importo pari a Euro 357.000,00 (trecentocinquatasettemila/00) con data di scadenza il 30/11/2025 e termine per escutere il 30/11/2027, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 05124932000062 emessa da Cattolica Assicurazioni SPA e Variazione n. 1 alla predetta polizza, con un massimale assicurato di Euro 2.000.000,00/Euro (duemilioni/00), ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, con opzione di tacito rinnovo;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Ditta di adeguare la polizza fideiussoria secondo le disposizioni vigenti con recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01221098480101 del 22/02/2024;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTI il DPR 962/1973, il DM 23/04/1998, il DM 16/12/1998, il DM 09/02/1999, il DM 30/07/1999, la LR 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque/2009;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Ama-Zonia Srl (P.IVA 05112110266), con sede legale e operativa in via Contarina n. 3 in comune di Monastier (TV), è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, insistente su un'area catastalmente identificata al foglio n. 20, mappali 299 (parte) sub. 11 e 346 (parte), secondo i documenti pervenuti in data 03/08/2023, assunti al prot. nn. 46654, 46656, e 46657, integrati e modificati con i documenti assunti al prot. nn. 70166 del 27/11/2023, 18852 del 04/04/2024, 43960 del 06/08/2024, 72698 del 23/12/2024, 8189 del 14/02/2025 e 11367 del





28/02/2025 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione non in contrasto con le modifiche approvate con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **20/05/2035**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche secondo quanto stabilito all'art. 1;
- b) autorizzazione all'esercizio con configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti del DDP n. 41 del 05/02/2021, come modificato dal DDP n. 42 del 08/02/2021 e dal DDP n. 266 del 02/08/2021, fino alla data comunicata ai sensi del successivo art. 3;
- c) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti modificato in conformità al presente provvedimento, secondo le prescrizioni e alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico, a partire dalla data di cui all'art. 3;
- d) autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dalle operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti a matrice legnosa alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento;
- e) autorizzazione allo scarico con recapito nel canale Correggio delle acque meteoriche provenienti:
 - dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale destinato a deposito di rifiuti e/o materie prime, sosta cassoni in attesa di lavorazione e/o trasporto, viabilità, area di carico/scarico, erogazione carburanti, lavorazioni e ogni altra attività (punto di scarico S1);
 - dall'impianto di depurazione a servizio della piazzola destinata all'erogazione carburanti (punto di scarico S2).

ART. 3 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta alla Provincia di una comunicazione, recante in allegato:

- a) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, subordinata alla restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo punto e);
- b) dichiarazione attestante la realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento;
- c) dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa relativa alle macchine;





- d) verbale di corretta installazione sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e dall'installatore;
- e) le garanzie finanziarie di cui al successivo art. 6, la cui sottoscrizione per accettazione da parte della Provincia subordina l'avvio dell'esercizio stesso;
- f) la nomina del collaudatore dell'impianto, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

ART. 4 - Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto secondo quanto previsto all'art. 1, modificato in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve trasmettere:

- a) il collaudo dei nuovi macchinari inseriti nel ciclo di lavorazione, che attesti la corretta funzionalità degli stessi e del sistema "contaore" di cui sono dotati, al fine di verificarne l'effettiva potenzialità oraria e il rispetto del quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili con operazione R12 di adeguamento volumetrico, autorizzato con il presente provvedimento;
- b) i risultati di una campagna di verifiche fonometriche in campo post - operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore e avendo a riferimento le modalità operative indicate da ARPAV UO Agenti Fisici Area Est nel parere del 12/02/2024 prot. 13080.

ART. 5 - L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'art. 3, deve essere gestito nel rispetto della documentazione di cui all'art. 1, e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.

ART. 6 - Per poter svolgere l'attività in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve essere in possesso delle seguenti garanzie, valide ed efficaci, secondo i requisiti e lo schema previsti dall'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV 2721/2014:

- a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocento/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di





disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;

b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 357.000,00 (trecentocinquantasettemila/00) o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento.

Considerata la riduzione degli importi operata in forza dalla certificazione UNI EN ISO 14001, in assenza della stessa la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 7 - A partire dalla data di sottoscrizione per accettazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 6 il DDP n. 41 del 05/02/2021, il DDP n. 42 del 08/02/2021 e il DDP n. 266 del 02/08/2021 sono revocati.

ART. 8 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 9 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 10 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 11 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 12 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.





ART. 13 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

ART. 14 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 15 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 03/08/2023, assunti al prot. n.46657.

ART. 16 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

